

GLOSSARIO INTERNAZIONALE TERMINI DOGANALI



World Customs Organization
Organisation mondiale des douanes

Editore

Organizzazione doganale mondiale

Rue du Marché 30 1210
Bruxelles Belgio

Tel: +32 (0) 2 209 93 52

Telefax: +32 (0) 2 209 92 92

E-mail: information@wcoomd.org

Sito web: <http://www.wcoomd.org>

Giugno 2024

Diritti e permessi

Copyright © 2024 Organizzazione mondiale delle dogane

Tutti i diritti riservati. Richieste e domande riguardanti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento devono essere indirizzate a copyright@wcoomd.org.

GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI

UN

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>AMMINISTRATIVO REGOLAZIONE DI UNA DOGANA OFFESA</p> <p>(Règlement administratif d'une infraction douanière)</p>	<p>La procedura stabilita dalla legislazione nazionale in base alla quale la dogana è autorizzata a dirimere un'infrazione doganale, sia pronunciando una sentenza in merito, sia mediante una transazione.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>La risoluzione amministrativa di un reato doganale è trattata nell'allegato H.2 della Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato specifico H, Capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>OBBLIGHI AD VALOREM E TASSE</p> <p>(Diritti e imposte ad valorem)</p>	<p>Dazi e tasse calcolati in base al valore.</p>
<p>DECISIONI ANTICIPATE</p> <p>(Decisione prevista)</p>	<p>Una decisione scritta emessa da un'autorità competente al richiedente prima di un'operazione di importazione o esportazione di merci coperte dalla domanda, che stabilisce il trattamento che il Membro deve fornire alle merci al momento di un'operazione di importazione/esportazione, per un periodo specificato.</p> <p><i>Note:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le decisioni anticipate sono disciplinate dall'articolo 3 dell'accordo OMC sulla facilitazione degli scambi. 2. Le decisioni anticipate sono previste dalla norma rivista della Convenzione di Kyoto sulle "decisioni vincolanti" (Allegato generale, Norma 9.9) e dall'Accordo WTO sulle regole di origine ("valutazioni sull'origine"). Alcune amministrazioni doganali possono fare riferimento alle decisioni anticipate come "decisioni preliminari"; "informazioni tariffarie vincolanti" o "informazioni vincolanti sull'origine".
<p>AEROMOBILI GENERALI DICHIARAZIONE</p> <p>(Déclaration générale de l'aéronef)</p>	<p>Dichiarazione conforme alle disposizioni dell'allegato 9 della Convenzione sulla Aviazione civile internazionale, Chicago 1944. La dichiarazione generale è il documento di base all'arrivo e alla partenza che fornisce informazioni relative all'aeromobile stesso e informazioni riassuntive relative all'itinerario, all'equipaggio, ai passeggeri e alla salute.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>APPELLO (Ricorso)</p>	<p>Atto mediante il quale una persona direttamente interessata da una decisione o omissione dell'autorità doganale e che si ritiene lesa da tale decisione, chiede riparazione presso un'autorità competente.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Il ricorso in materia doganale è disciplinato dall'allegato H.1 della Convenzione di Kyoto del 1974 e dall'allegato generale, capitolo 10 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E TASSE (Liquidazione dei diritti e delle tasse)</p>	<p>Determinazione dell'importo dei dazi e delle imposte dovuti.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>La determinazione dei dazi e delle tasse è trattata nell'Allegato generale, Capitolo 4 della Convenzione di Kyoto rivista.</p>
<p>CARNET ATA (Carnet ATA)</p>	<p>Un documento doganale internazionale che, emesso ai sensi della Convenzione ATA e della Convenzione di Istanbul, incorpora una garanzia valida a livello internazionale e può essere utilizzato, in luogo dei documenti doganali nazionali e come garanzia per i dazi e le tasse di importazione, per coprire l'ammissione temporanea di merci e, ove appropriato, il transito di merci. Può essere accettato per controllare l'esportazione temporanea e la reimportazione di merci ma, in questo caso, la garanzia internazionale non si applica.</p> <p><i>Appunti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il carnet ATA non può, in linea di principio, essere utilizzato per l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto (vedere Commento 2 all'articolo 1, Allegato A della Convenzione di Istanbul). 2. Invece di "dazi e tasse all'importazione", la Convenzione ATA utilizza il termine "dazi all'importazione", attribuendogli la stessa portata che il Glossario attribuisce alla precedente espressione.
<p>CONVENZIONE ATA (Convenzione ATA)</p>	<p>Espressione comunemente utilizzata per indicare la Convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci (Convenzione ATA), adottata dal Consiglio di cooperazione doganale a Bruxelles nel 1961.</p>
<p>CONTROLLO BASATO SULL'AUDIT (Controllo tramite audit)</p>	<p>Misure mediante le quali la dogana accerta l'esattezza e l'autenticità delle dichiarazioni mediante l'esame dei libri, dei registri, dei sistemi aziendali e dei dati commerciali pertinenti detenuti dalle persone interessate.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Il controllo basato sull'audit è trattato nell'Allegato generale, Capitolo 6 della Convenzione di Kyoto rivista.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>AUTORIZZATO ECONOMICO OPERATORE (AEO) (Opérateur Economique Agréé - (OEA))</p>	<p>AEO è una parte coinvolta nel movimento internazionale di merci in qualsiasi funzione che sia stata approvata da o per conto di un'amministrazione doganale nazionale come conforme agli standard di sicurezza della catena di fornitura WCO o equivalenti. Gli AEO possono includere produttori, importatori, esportatori, broker, trasportatori, consolidatori, intermediari, porti, aeroporti, operatori di terminal, operatori integrati, magazzini, distributori e spedizionieri.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>1. L'operatore economico autorizzato (AEO) è trattato nel quadro normativo SAFE dell'OMD.</p>

B

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>IMBARCO E PERQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO (Controllo a bordo e visita dei mezzi di trasporto)</p>	<p>Le operazioni in base alle quali i mezzi di trasporto vengono visitati dall' Dogana per:</p> <p>a) raccolta di informazioni dalla persona responsabile del mezzo di trasporto ed esame dei documenti commerciali, di trasporto o di altro tipo riguardanti il mezzo di trasporto, il carico, le provviste, l'equipaggio e i passeggeri; e</p> <p>b) l'ispezione, l'esame e la perquisizione dei mezzi di trasporto.</p>
<p>LEGAME (Sottomissione)</p>	<p>Un impegno, nella debita forma giuridica, con il quale una persona si impegna nei confronti della dogana a compiere o meno un determinato atto.</p>

C

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>DICHIARAZIONE DI CARICO (Dichiarazione di carico)</p>	<p>Informazioni fornite prima, al momento dell'arrivo o della partenza di un mezzo di trasporto per uso commerciale, che forniscono i dettagli richiesti dalla dogana in relazione alle merci introdotte nel territorio doganale o rimosse dallo stesso.</p> <p><i>Appunti</i></p> <p>1. La natura e il contenuto delle dichiarazioni di carico possono variare da paese a paese in base al mezzo di trasporto commerciale utilizzato. I dettagli del carico (merci) possono includere tipo, numero, marchi e numeri di colli, breve descrizione delle merci, peso lordo, ecc. In alcuni paesi, questi dettagli possono essere inviati tramite mezzi elettronici.</p> <p>2. Le dichiarazioni di carico sono spesso denominate "manifesti"; in alcuni paesi manifesti di carico di aeromobili, manifesti di navi o manifesti di merci</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
	<p>i manifesti sono accettati al posto delle dichiarazioni di carico. Le dichiarazioni di carico sono talvolta chiamate anche dichiarazioni di trasporto merci.</p> <p>3. L'allegato alla Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale, Londra, 1965, prevede una dichiarazione di carico (Modello di modulo IMO FAL Form 2). Per quanto riguarda il trasporto aereo, la dichiarazione corrispondente è chiamata Manifesto del carico (Modello di modulo come sull'aviazione civile internazionale, Chicago, 1944)</p> <p>4. Le dichiarazioni di merci possono essere successivamente presentate per le singole spedizioni coperte dalle dichiarazioni di carico.</p> <p>5. La dichiarazione di carico è definita nell'allegato specifico A, capitoli 1 e 2 della Convenzione di Kyoto rivista.</p>
<p>MANIFESTO DI CARICO (Manifesto di caricamento)</p>	<p>Un elenco delle merci che compongono il carico (merci) trasportato in un mezzo di trasporto o in un'unità di trasporto. Il manifesto di carico che fornisce i dettagli commerciali delle merci, come numeri di documenti di trasporto, mittenti, destinatari, marchi e numeri, numero e tipo di colli, descrizioni e quantità delle merci, può essere utilizzato al posto della dichiarazione di carico.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Esempi di manifesti di carico sono i manifesti di carico di aeromobili, i manifesti di navi, i manifesti di merci e i "bordereaux" (traffico stradale).</p>
<p>VETTORE (Trasportatore)</p>	<p>La persona che effettivamente trasporta le merci o è incaricata o responsabile della gestione del mezzo di trasporto (*).</p> <p>(* Allegato A.1. della Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato specifico A, Capitolo 1 e Allegato specifico J, Capitolo 4 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>CERTIFICATO DI ORIGINE (Certificato di origine)</p>	<p>Un modulo specifico che identifica le merci, in cui l'autorità o l'organismo autorizzato a rilasciarlo certifica espressamente che le merci a cui si riferisce il certificato provengono da un paese specifico. Questo certificato può anche includere una dichiarazione del fabbricante, produttore, fornitore, esportatore o altra persona competente.</p> <p><i>Appunti</i></p> <p>1. Nella presente definizione il termine "paese" può includere un gruppo di paesi, una regione o una parte di un paese.</p> <p>2. I moduli specifici per i certificati di origine sono stabiliti nell'allegato D.2. alla Convenzione di Kyoto del 1974 e all'allegato specifico K, capitoli 2 e 3 della Convenzione di Kyoto riveduta e nel quadro di accordi preferenziali quali il Sistema di preferenze generalizzate.</p>
<p>DICHIARAZIONE CERTIFICATA DI ORIGINE (Dichiarazione certificata dell'origine)</p>	<p>Una dichiarazione di origine certificata da un'autorità o da un organismo abilitato a farlo (*).</p> <p>(* Allegato D.2. della Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato specifico K, capitoli 2 e 3 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>CONTROLLO DELLA MERCE DICHIARAZIONE</p> <p>(Esame della dichiarazione di merce)</p>	<p>Azione intrapresa dalla dogana per accertarsi che la dichiarazione di merci sia compilata correttamente e che i documenti giustificativi richiesti soddisfino le condizioni prescritte (*).</p> <p>(*) Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta</p>
<p>LIQUIDAZIONE</p> <p>(Deduplicazione)</p>	<p>L'espletamento delle formalità doganali necessarie per consentire l'immissione in consumo delle merci, l'esportazione o il vincolo ad altro regime doganale (*).</p> <p>(*) Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>AUTORIZZAZIONE PER USO DOMESTICO</p> <p>(Messa al consumo)</p>	<p>Procedura doganale che prevede che le merci importate entrino in libera pratica nel territorio doganale dietro pagamento di tutti i dazi e tasse di importazione applicabili e dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali necessarie.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>L'autorizzazione per l'uso domestico è trattata nell'allegato B.1 della Convenzione di Kyoto del 1974 e nell'allegato specifico B, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto rivista.</p>
<p>CN22/23</p> <p>(CN22/23)</p>	<p>I moduli speciali di dichiarazione per gli invii postali, come descritti negli Atti dell'Unione Postale Universale attualmente in vigore (*).</p> <p>(*) Allegato specifico J, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>FRODE COMMERCIALE (Frode commerciale)</p>	<p>Qualsiasi reato contro le disposizioni statutarie o regolamentari la cui applicazione è demandata alla dogana, commesso al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eludere o tentare di eludere il pagamento di imposte/tasse/imposte su movimenti di merci commerciali; <p>e/o</p> <ul style="list-style-type: none"> - eludere o tentare di eludere qualsiasi divieto o restrizione applicabile ai beni commerciali; <p>e/o</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricevere o tentare di ricevere rimborsi, sussidi o altro erogazioni per le quali non sussiste alcun diritto; <p>e/o</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottenere o tentare di ottenere un vantaggio commerciale illecito che leda il principio e la pratica della legittima concorrenza imprenditoriale. <p><i>Nota</i></p> <p>Un elenco delle tipologie di casi di frode commerciale è incluso nel Capitolo II del Manuale del CCC sulle misure di lotta alla frode commerciale.</p>
<p>PRODOTTI COMPENSANTI (Prodotti compensatori)</p>	<p>Prodotti :</p> <p>(a) ottenuti all'interno di un paese a seguito della fabbricazione, trasformazione o riparazione delle merci per le quali è autorizzato il ricorso al regime di perfezionamento attivo; oppure</p> <p>b) ottenuti all'estero e risultanti dalla fabbricazione, trasformazione o riparazione di merci per le quali è autorizzato il ricorso al regime di perfezionamento passivo (*).</p> <p><i>Nota</i></p> <p>In alcuni paesi i prodotti ottenuti dal trattamento di merci importate, esportate o nazionali identiche per descrizione, qualità e caratteristiche tecniche a quelle temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo o temporaneamente esportate per perfezionamento passivo, a seconda dei casi, sono considerati prodotti compensatori (compensazione con merci equivalenti).</p> <p>(* Allegati E.6. ed E.8. alla Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato specifico B, Capitolo 2 e Allegato specifico F, Capitoli 1 e 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>COMPROMESSO DI ACCORDO (Transazione)</p>	<p>Un accordo in base al quale la dogana, così autorizzata, acconsente a rinunciare a procedimenti in relazione a un reato doganale, a condizione che la persona o le persone implicate in tale reato rispettino determinate condizioni.</p> <p><i>Appunti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La risoluzione transattiva di un reato doganale è trattata nell'allegato H.2. alla Convenzione di Kyoto del 1974 e allegato specifico H, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta. 2. Vedere anche "Risoluzione amministrativa di un reato doganale".

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>CONTENITORE (Contenitore)</p>	<p>Un articolo di attrezzatura di trasporto (furgone elevatore, cisterna mobile o altra struttura simile):</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) completamente o parzialmente chiuso per costituire un compartimento destinato a contenere merci, (ii) di carattere permanente e pertanto sufficientemente resistente da essere idoneo all'uso ripetuto, (iii) appositamente progettati per facilitare il trasporto di merci, con uno o più modi di trasporto, senza ricarico intermedio, (iv) progettato per una facile movimentazione, in particolare durante il trasferimento da una modalità di trasporto all'altra, (v) progettato per essere facile da riempire e da svuotare, e (vi) avente un volume interno pari o superiore a un metro cubo. <p>"Container" comprende gli accessori e l'equipaggiamento del container, appropriati per il tipo in questione, a condizione che tali accessori e equipaggiamenti siano trasportati con il container. Il termine "container" non comprende veicoli, accessori o pezzi di ricambio di veicoli, o imballaggi o pallet. "Cassoni smontabili" sono considerati container.</p> <p><i>Appunti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le agevolazioni per l'ammissione temporanea dei container sono disciplinate dalla Convenzione di Istanbul (Allegato B.3.) e dalla Convenzione doganale sui container del 1972. Quest'ultima Convenzione stabilisce anche le condizioni per l'accettazione dei container per il trasporto internazionale sotto sigillo doganale. 2. La Convenzione doganale del 1975 sul trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR riguarda anche l'utilizzo di container nel transito doganale internazionale.
<p>CONVENZIONE DEI CONTENITORI (Convenzione sui contenitori)</p>	<p>Espressione comunemente usata per indicare la Convenzione doganale sui container, conclusa a Ginevra nel 1972 sotto gli auspici delle Nazioni Unite e gestita dal Consiglio di cooperazione doganale.</p>
<p>CONFINE COORDINATA GESTIONE (CBM) (Gestione coordinata delle frontiere - GCF)</p>	<p>La gestione coordinata delle frontiere (CBM) si riferisce a un approccio coordinato dalle agenzie di controllo delle frontiere, sia nazionali che internazionali, nel contesto della ricerca di una maggiore efficienza nella gestione dei flussi commerciali e di viaggio, mantenendo al contempo un equilibrio con i requisiti di conformità.</p>
<p>EMISSIONE CORRISPONDENTE ASSOCIAZIONE (Associazione émettrice corrispondente)</p>	<p>Un'associazione emittente costituita in un'altra Parte contraente e affiliata alla stessa catena di garanzia.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Questo termine è definito nell'allegato A della Convenzione di Istanbul.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>PAESE DI ORIGINE DI MERCE</p> <p>(Paese d'origine delle marche)</p>	<p>Paese in cui le merci sono state prodotte o fabbricate, secondo i criteri stabiliti ai fini dell'applicazione della tariffa doganale, delle restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura relativa agli scambi commerciali (*).</p> <p><i>Nota</i></p> <p>In questa definizione il termine "paese" può includere un gruppo di paesi, una regione o una parte di un paese.</p> <p>(* Allegato D.1. alla Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato specifico K, Capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>CARNET CPD</p> <p>(Carnet CPD)</p>	<p>Un documento doganale internazionale che incorpora una garanzia valida a livello internazionale e può essere utilizzato, in luogo dei documenti doganali nazionali e come garanzia per i dazi e le tasse di importazione, per coprire l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto e, ove appropriato, il transito di mezzi di trasporto. Può essere accettato per controllare l'esportazione temporanea e la reimportazione di mezzi di trasporto ma, in questo caso, la garanzia internazionale non si applica.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Il carnet CPD (Carnet de Passage en Douane) viene rilasciato ai sensi della Convenzione di Istanbul, della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali privati, della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di aeromobili e imbarcazioni da diporto.</p>
<p>EFFETTI DELL'EQUIPAGGIO</p> <p>(Effetti dell'equipaggiamento)</p>	<p>Articoli di uso quotidiano e qualsiasi altro articolo appartenente all'equipaggio, trasportati a bordo di un mezzo di trasporto e per i quali potrebbe essere richiesta la dichiarazione alla dogana.</p> <p><i>Appunti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'allegato alla Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale, Londra, 1965, prevede una dichiarazione degli effetti dell'equipaggio (Modello di modulo IMO FAL Form 4). 2. La dichiarazione richiesta dalla dogana può essere orale o scritta modulo.

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>DOGANA (Doganiera)</p>	<p>Il servizio governativo che è responsabile dell'amministrazione della legislazione doganale e della riscossione di dazi e tasse e che ha anche la responsabilità dell'applicazione di altre leggi e regolamenti relativi a l'importazione, l'esportazione, la circolazione o lo stoccaggio di merci (*).</p> <p><i>Appunti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Questo termine è utilizzato anche quando ci si riferisce a qualsiasi parte delle leggi doganali. Servizio o sue sedi principali o sussidiarie. 2. Questo termine è anche usato aggettivamente in relazione ai funzionari della dogana, ai dazi e alle tasse o al controllo delle merci, o a qualsiasi altra questione di competenza della dogana (funzionario doganale, dazi doganali, ufficio doganale, dichiarazione doganale). <p>(*). Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>PERCORSO APPROVATO DOGANALE (Strada legale doganale)</p>	<p>Qualsiasi strada, ferrovia, via d'acqua, via aerea e qualsiasi altra via (oleodotto, ecc.) che deve essere utilizzata per l'importazione, il transito doganale e l'esportazione di merci.</p>
<p>AGENTE DI SDOGANAMENTO (Agente doganale)</p>	<p>Persona che svolge l'attività di organizzazione dello sdoganamento delle merci e che tratta direttamente con la dogana in nome e per conto di un'altra persona (*).</p> <p><i>Appunti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esempi di agenti doganali sono gli agenti doganali, gli spedizionieri doganali e gli spedizionieri. 2. Alcuni paesi richiedono che gli agenti doganali o gli spedizionieri doganali siano approvati o autorizzati dalla dogana. 3. Vedere anche il termine "Terza parte". <p>(*). Allegato G.2. alla Convenzione di Kyoto del 1974.</p>
<p>CONTROLLO DOGANALE (Controllo della dogana)</p>	<p>Misure applicate dalla dogana per garantire il rispetto delle norme doganali legge (*).</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Le misure possono essere generali, ad esempio in relazione a tutte le merci che entrano nel territorio doganale, oppure possono essere specificamente correlate, ad esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'ubicazione dei beni; b) la natura delle merci (soggette ad un'aliquota elevata di dazio, ecc.); c) il regime doganale applicato alle merci (transito doganale, ecc.). <p>(*). Allegato generale, capitoli 2 e 6 della Convenzione di Kyoto rivista.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>DICHIARAZIONE DOGANALE (Dichiarazione in dogana)</p>	<p>Qualsiasi dichiarazione o azione, in qualsiasi forma prescritta o accettata dalla Dogana, che fornisca informazioni o particolari richiesti dalla Dogana.</p> <p><i>Appunti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il termine comprende anche le dichiarazioni rese tramite mezzi elettronici. 2. Il termine comprende anche le azioni richieste ai passeggeri nell'ambito del sistema a doppio canale (rosso/verde).
<p>DAZI DOGANALI (Diritti doganali)</p>	<p>Dazi previsti dalla tariffa doganale, cui sono soggette le merci all'entrata o all'uscita dal territorio doganale (*).</p> <p>(* Allegato generale, capitoli 2 e 4 della Convenzione di Kyoto rivista.</p>
<p>ESECUZIONE DELLE NORME DOGANALI RETE (CEN) (Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN))</p>	<p>Sistema globale automatizzato e basato sul Web per l'applicazione delle norme doganali, sviluppato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) per la raccolta di dati e informazioni non nominali, che funge anche da depositario centrale per le informazioni relative all'applicazione delle norme a livello globale.</p>
<p>ESECUZIONE DELLE NORME DOGANALI COMUNICAZIONE DI RETE (Comunicazione CEN) (Strumento di comunicazione del Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN Comm))</p>	<p>Strumento di comunicazione automatizzato basato sul Web, sviluppato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) per consentire alle forze dell'ordine e ad altre parti di scambiare e diffondere informazioni in modo sicuro all'interno di un gruppo di utenti chiuso.</p>
<p>FORMALITÀ DOGANALI (Formalità doganali)</p>	<p>Tutte le operazioni che devono essere effettuate dagli interessati e dalla Dogana per ottemperare alla normativa doganale (*).</p> <p><i>Appunti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tali formalità possono includere quelle relative alle normative fitosanitarie, veterinarie, di immigrazione, valutarie e di licenza. 2. Le formalità doganali relative alle varie procedure e pratiche doganali sono disciplinate dalla Convenzione di Kyoto. <p>(* Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>FORMALITÀ DOGANALI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA MERCE DICHIARAZIONE (Formalità douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises)</p>	<p>Tutte le operazioni che devono essere eseguite dall'interessato e dalla dogana dal momento in cui le merci vengono introdotte nel territorio doganale fino al momento in cui le merci vengono vincolate ad un regime doganale (*).</p> <p>(* Allegato specifico A, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>FRODI DOGANALI (Frode doganale)</p>	<p>Qualsiasi atto mediante il quale una persona inganna o tenta di ingannare la dogana e quindi elude o tenta di eludere, in tutto o in parte, il pagamento di dazi e tasse o l'applicazione di divieti o restrizioni stabiliti dalla legislazione doganale oppure ottiene o tenta di ottenere qualsiasi vantaggio contrario alla legislazione doganale, commettendo così un reato doganale (*).</p> <p><i>Appunti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In alcuni paesi, ingannare la dogana costituisce solo frode doganale quando è intenzionale. 2. L'inganno mediante un atto omissivo può essere considerato o meno una frode doganale. 3. In alcuni paesi o territori doganali, determinati reati contro le disposizioni statutarie e regolamentari applicate o gestite dalle amministrazioni doganali per conto di altre agenzie governative non sono considerati frode doganale. <p>(*) Convenzione di Nairobi.</p>
<p>CONFINE DOGANALE (Frontiera doganale)</p>	<p>Il confine di un territorio doganale.</p>
<p>DIRITTO DOGANALE (Legislazione doganale)</p>	<p>Le disposizioni legislative e regolamentari relative all'importazione, all'esportazione, alla circolazione o allo stoccaggio delle merci, la cui amministrazione e applicazione sono specificamente affidate alla dogana, nonché tutti i regolamenti emanati dalla dogana in base ai propri poteri statuari (*).</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Il diritto doganale generalmente comprende disposizioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le funzioni, i poteri e le responsabilità delle dogane, nonché come i diritti e gli obblighi delle persone interessate, - le varie procedure doganali, unitamente alle condizioni e formalità relative alla loro applicazione, - i fattori relativi all'applicazione dei dazi all'importazione e all'esportazione e le tasse, - la natura e le conseguenze giuridiche dei reati doganali, - le modalità e i mezzi di ricorso. <p>(*) Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>ZONA MARITTIMA DOGANALE (Zona marittima doganale)</p>	<p>La zona marittima sottoposta al controllo della dogana in conformità alla propria legislazione nazionale.</p> <p><i>Nota 1</i></p> <p>Vedere anche il termine "Territorio doganale".</p> <p><i>Nota 2</i></p> <p>La zona di mare sottoposta a controllo doganale può comprendere anche una zona continua fino al mare territoriale.</p>
<p>REATI DOGANALI (Infrazione doganale)</p>	<p>Qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale (*).</p> <p>(*) Convenzione di Nairobi e allegato H.2. della Convenzione di Kyoto del 1974 e allegato specifico H, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>UFFICIO DOGANALE (Ufficio doganale)</p>	<p>L'unità amministrativa doganale competente per l'espletamento delle formalità doganali, nonché i locali o altre aree approvati a tal fine dalle autorità competenti (*).</p> <p>(*) Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA (Ufficio doganale di partenza)</p>	<p>Qualsiasi ufficio doganale presso il quale ha inizio un'operazione di transito doganale (*).</p> <p>(*) Allegato E specifico, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE (Ufficio di dogana di destinazione)</p>	<p>Qualsiasi ufficio doganale presso il quale si conclude un'operazione di transito doganale (*).</p> <p>(*) Allegato E specifico, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>DOGANALE O ECONOMICO UNIONE (Unione doganiere o economica)</p>	<p>Un'Unione costituita e composta da Membri del CCC (OMD), delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate, che ha competenza per adottare la propria legislazione vincolante per i suoi Membri, relativamente alle materie disciplinate dalla Convenzione a cui desidera aderire, e ha competenza per decidere, conformemente alle sue procedure interne, di firmare, ratificare o aderire a tale strumento internazionale.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Il contenuto del termine "Unione doganale o economica" è ripreso in diverse Convenzioni, redatte in ambito Nazioni Unite, sotto la denominazione di "organizzazione di integrazione economica regionale".</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>PROCEDURA DOGANALE (Regime doganale)</p>	<p>Trattamento applicato dalla dogana alle merci soggette a controllo doganale.</p> <p><i>Appunti</i></p> <p>1. Il riferimento alle "merci" include anche i mezzi di trasporto.</p> <p>2. La Convenzione di Kyoto disciplina diverse procedure doganali: sdoganamento per l'immissione in consumo, deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, transito doganale, ecc.</p>
<p>SIGILLO DOGANALE (Scelto doganiere)</p>	<p>Un insieme costituito da un sigillo e da un elemento di fissaggio uniti insieme in modo sicuro. I sigilli doganali vengono apposti in relazione a determinate procedure doganali (in particolare il transito doganale) generalmente per impedire o richiamare l'attenzione su qualsiasi interferenza non autorizzata con gli articoli sigillati.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>I sigilli doganali vengono generalmente apposti su pacchi, container, vani di carico di mezzi di trasporto, ecc. Possono anche essere utilizzati come mezzo di identificazione delle merci stesse.</p>
<p>TRANSITO DOGANALE (Transito doganale)</p>	<p>Procedure doganali in base alle quali le merci vengono trasportate, sotto controllo doganale, da un ufficio doganale all'altro.</p> <p><i>Appunti</i></p> <p>1. La dogana normalmente consente il trasporto di merci in regime doganale transito nel loro territorio:</p> <p>(a) da un ufficio di entrata nel territorio doganale ad un ufficio di uscita dal territorio doganale (attraverso transito);</p> <p>(b) da un ufficio di entrata nel territorio doganale a un ufficio doganale interno ufficio (transito in entrata);</p> <p>(c) da un ufficio doganale interno ad un ufficio di uscita dal territorio doganale (transito in uscita);</p> <p>(d) da un ufficio doganale interno ad un altro ufficio doganale interno (transito interno).</p> <p>I movimenti di transito doganale descritti ai punti (a) - (c) sopra sono definiti "transito doganale internazionale" quando hanno luogo come parte di un'unica operazione di transito doganale durante la quale una o più frontiere vengono attraversate conformemente ad un accordo bilaterale o multilaterale.</p> <p>2. Il transito doganale è trattato nell'allegato E.1 della Convenzione di Kyoto del 1974, nell'allegato E specifico, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta e nella Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR del 1975.</p>
<p>TRANSITO DOGANALE OPERAZIONE (Operazione di transito douanier)</p>	<p>Trasporto di merci da un ufficio di partenza a un ufficio di destinazione in regime di transito doganale (*).</p> <p>(*) Allegato E.1. alla Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato E specifico, Capitolo 1 della Convenzione di Kyoto rivista.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>UNIONE DOGANALE (Unione doganale)</p>	<p>Entità che costituisce un territorio doganale sostituendo due o più territori e che presenta nel suo stato finale le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una tariffa doganale comune e una tariffa doganale comune o armonizzata legislazione per l'applicazione di tale tariffa; - l'assenza di dazi doganali e tasse di effetto equivalente negli scambi tra i paesi che formano l'Unione doganale sui prodotti originari interamente di tali paesi o sui prodotti di altri paesi per i quali siano state espletate le formalità di importazione e siano stati applicati dazi doganali e tasse di effetto equivalente <p>sono stati riscossi o garantiti e se non hanno beneficiato di uno sconto totale o parziale su tali dazi e tasse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eliminazione delle regolamentazioni restrittive del commercio all'interno dell'Unione doganale.
<p>DEPOSITO DOGANALE PROCEDURA (Regime dell'entrepôt de douane)</p>	<p>Procedura doganale in base alla quale le merci importate vengono immagazzinate sotto controllo doganale in un luogo designato (deposito doganale) senza il pagamento di dazi e tasse di importazione.</p> <p><i>Appunti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I depositi doganali possono essere destinati ad uso generale (depositi doganali pubblici) o ad uso esclusivo di persone specifiche (depositi doganali privati). 2. La procedura di deposito doganale è disciplinata dall'allegato E.3. della Convenzione di Kyoto del 1974 e dall'allegato specifico D, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.

D

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>MODELLO DATI (Modello di dati)</p>	<p>Vedere il modello di dati WCO.</p>
<p>DECISIONE (Decisione)</p>	<p>L'atto individuale con cui la dogana decide su una questione relativa al diritto doganale (*).</p> <p>(* Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>DICHIARANTE (Dichiarante)</p>	<p>Qualsiasi persona che effettua una dichiarazione di merci o in nome della quale tale dichiarazione viene effettuata (*).</p> <p>(* Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>DICHIARAZIONE DI ARRIVO o DICHIARAZIONE DI PARTENZA</p> <p>(Dichiarazione di ingresso o Dichiarazione di uscita)</p>	<p>Qualsiasi dichiarazione che deve essere fatta o prodotta alla dogana all'arrivo o alla partenza di mezzi di trasporto ad uso commerciale, dalla persona responsabile del mezzo di trasporto ad uso commerciale, e contenente i dettagli necessari relativi al mezzo di trasporto ad uso commerciale e al viaggio, al carico, alle provviste, all'equipaggio o ai passeggeri (*).</p> <p>(* Allegato specifico J, capitolo 3 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>DICHIARAZIONE DI ORIGINE</p> <p>(Dichiarazione d'origine)</p>	<p>Una dichiarazione appropriata relativa all'origine delle merci, rilasciata, in relazione alla loro esportazione, dal fabbricante, produttore, fornitore, esportatore o altra persona competente sulla fattura commerciale o su qualsiasi altro documento relativo alle merci (*).</p> <p>(* Allegato D.2. della Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato specifico K, capitoli 2 e 3 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>DEPOSITARE</p> <p>(Attenzione reale)</p>	<p>Una somma di denaro pagata provvisoriamente (in francese: "consignation"), o titoli di proprietà, obbligazioni al portatore, ecc. depositati come garanzia per il pagamento di dazi, tasse o altre somme che potrebbero diventare esigibili.</p>
<p>DOCUMENTO</p> <p>(Documento)</p>	<p>Qualsiasi supporto progettato per contenere e che effettivamente contiene una registrazione di dati; tra questi rientrano nastri e dischi magnetici, microfilm, ecc.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Questo termine è definito nell'allegato J.1 della Convenzione di Kyoto del 1974.</p>
<p>PROVA DOCUMENTARIA DI ORIGINE</p> <p>(Preuve documentaire de l'origine)</p>	<p>Un certificato di origine, una dichiarazione certificata di origine o una dichiarazione di origine (*).</p> <p>(* Allegato D.2. della Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato specifico K, capitoli 2 e 3 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>INCONVENIENTE</p> <p>(Inconveniente)</p>	<p>Importo dei dazi e delle tasse all'importazione rimborsati nell'ambito della procedura di rimborso (*).</p> <p>(* Allegato E.4. alla Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato specifico F, Capitolo 3 della Convenzione di Kyoto rivista.</p>
<p>PROCEDURA DI RIMBORSO</p> <p>(Regime di indennizzo)</p>	<p>Procedura doganale che prevede, all'atto dell'esportazione delle merci, il rimborso (totale o parziale) dei dazi e delle tasse all'importazione riscossi sulle merci stesse, o sui materiali in esse contenuti o consumati per la loro fabbricazione (*).</p> <p>(* Allegato E.4. della Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato specifico F, Capitolo 3 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>SISTEMA A DOPPIO CANALE (ROSSO/VERDE) (Doppio circuito (rouge/vert))</p>	<p>Sistema semplificato di controllo doganale che consente ai viaggiatori in arrivo di effettuare una dichiarazione doganale scegliendo tra due tipi di canale. Uno, identificato da simboli verdi, è per l'uso dei viaggiatori che trasportano merci in quantità o valori non superiori a quelli ammissibili in franchigia doganale e che non sono soggetti a divieti o restrizioni all'importazione. L'altro, identificato da simboli rossi, è per gli altri viaggiatori.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Lo scopo di questo sistema è quello di agevolare lo sdoganamento dei bagagli e il flusso dei viaggiatori</p>
<p>SCADENZA (Data di accostamento)</p>	<p>La data di scadenza del pagamento dei dazi e delle tasse (*).</p> <p>(* Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>DAZI E TASSE (Diritti e imposte)</p>	<p>Dazi e tasse all'importazione e/o dazi e tasse all'esportazione (*).</p> <p>(* Allegato generale, capitoli 2 e 4 della Convenzione di Kyoto rivista.</p>
<p>NEGOZI DUTY-FREE (Compravendita)</p>	<p>Un locale sotto controllo doganale (-) presso il quale è possibile acquistare beni esenti da dazi doganali e tasse.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Alcuni paesi limitano la vendita di beni esenti da imposte ai viaggiatori in partenza per l'estero. (Vedere la Raccomandazione del 16 giugno 1960 relativa ai negozi esenti da imposte).</p>

E

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>Punto di informazione/ufficio (Punto/Ufficio informazioni)</p>	<p>Un ufficio doganale o un portale informativo che fornisce a qualsiasi persona interessata, in modo prevedibile e accessibile, tutte le informazioni rilevanti di carattere generale e/o specifico relative alle dogane.</p> <p>Appunti;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Linee guida al Capitolo 9 dell'Allegato generale della Convenzione di Kyoto riveduta forniscono indicazioni sufficienti sui punti/uffici di informazione. Le Linee guida al Capitolo 7 dell'Allegato generale della Convenzione di Kyoto riveduta includono anche indicazioni su come istituire un Help Desk (che equivale a un punto/ufficio di informazione) e i suoi componenti. 2. Il portale informativo può essere composto da vari fattori, per ad esempio, 'Portale informativo sul diritto doganale', 'Portale delle pratiche doganali', 'Angolo di consulenza FTA', 'FAQ', 'Q&A per gli stranieri', "Facebook o YouTube amichevoli", "sistemi di risposta vocale interattiva (IVR)", "assistenti vocali virtuali", ecc. <p>(*) Il capitolo 9 della Convenzione di Kyoto rivista e le linee guida sulla trasparenza e la prevedibilità (marzo 2017)</p>
<p>EQUIVALENTE COMPENSAZIONE (Compensazione equivalente)</p>	<p>Sistema che consente, secondo determinate procedure doganali, l'esportazione o l'importazione di merci identiche per tipo, descrizione, qualità e caratteristiche tecniche a quelle precedentemente importate o esportate (*).</p> <p>Appunti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel contesto della Convenzione CEE sul trattamento doganale dei container collettivi utilizzati nel trasporto internazionale, questo termine indica il sistema che consente la riesportazione o la reimportazione di un container dello stesso tipo di un altro container precedentemente importato o esportato. 2. In alcuni paesi, questo sistema consente l'appuramento di un'ammissione temporanea per il regime di perfezionamento attivo o di un'esportazione temporanea per il regime di perfezionamento passivo solo dietro presentazione di un prodotto compensatore ottenuto da merci equivalenti a quelle esportate o importate. 3. In alcuni paesi, questo sistema può essere applicato anche a beni che essere importati o esportati. <p>(*) Vedere le Linee guida per i capitoli 1 e 2 dell'allegato specifico F alla Convenzione di Kyoto rivista.</p>
<p>BENI EQUIVALENTI (merci equivalenti)</p>	<p>Merci identiche per descrizione, qualità e caratteristiche tecniche a quelle importate o esportate per il perfezionamento attivo o passivo (*).</p> <p>Appunti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Questo termine o questo concetto è utilizzato negli allegati E.4. (restituzione), E. 6. (ammissione temporanea per perfezionamento attivo), E.7. (sostituzione in franchigia delle merci) ed E. 8. (esportazione temporanea per perfezionamento passivo) della Convenzione di Kyoto del 1974. <p>(*) Allegato specifico F, capitoli 1 e 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
ESAME DELLE MERCI (Verifica delle merci)	<p>Ispezione fisica delle merci da parte della dogana per accertare che la natura, l'origine, le condizioni, la quantità e il valore delle merci siano conformi ai dettagli forniti nella dichiarazione delle merci (*).</p> <p>(*). Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
DAZI E TASSE ALL'ESPORTAZIONE (Diritti e tasse all'esportazione)	<p>Dazi doganali e tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi in relazione all'esportazione di merci, esclusi gli oneri il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi o riscossi dalla dogana per conto di un'altra autorità nazionale (*).</p> <p>(*). Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
ESPORTAZIONE (Esportazione)	<p>L'atto di portare fuori o far portare fuori qualsiasi merce dal territorio doganale (*).</p> <p>(*). Allegato specifico C, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

F

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
ZONA DI LIBERO SCAMBIO (Zona di libero scambio)	<p>Entità formata dai territori doganali di un'associazione di Stati e avente, nel suo stato finale, le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eliminazione dei dazi doganali sui prodotti originari in uno qualsiasi dei paesi della zona, - ogni Stato conserva la propria tariffa doganale e la propria legislazione doganale, - ogni Stato della zona resta autonomo in materia doganale e la politica economica, - il commercio si basa sull'applicazione delle regole di origine, per tenere conto delle diverse tariffe doganali e impedire deviazioni degli scambi, - l'eliminazione delle regolamentazioni restrittive del commercio all'interno della libera zona commerciale.
ZONA FRANCA (Zona Franca)	<p>Una parte del territorio doganale di una Parte contraente in cui le merci introdotte sono generalmente considerate, per quanto riguarda i dazi e le tasse all'importazione, come esterne a tale territorio.</p> <p><i>Appunti</i></p> <p>1. Si può fare una distinzione tra zone franche commerciali e industriali. Nelle zone franche commerciali, le merci sono ammesse in attesa di successivo smaltimento e la lavorazione o la fabbricazione sono normalmente vietate. Le merci ammesse nelle zone franche industriali possono essere</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
	<p>sottoposti a operazioni di trattamento autorizzate.</p> <p>2. Le zone franche sono trattate nell'allegato F.1 della Convenzione di Kyoto.</p> <p>3. In alcuni paesi le zone franche sono note anche con altri nomi, come "porti franchi", "magazzini franchi" o "zone di commercio estero".</p> <p>(* Allegato D specifico, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>DICHIARAZIONE DI MERCE (Dichiarazione di carico)</p>	<p>Vedere Dichiarazione di carico.</p>
<p>TRAFFICO DI FRONTIERA (Frontiera del traffico)</p>	<p>Importazioni ed esportazioni effettuate da abitanti delle zone di frontiera tra due zone di frontiera adiacenti.</p> <p><i>Appunti</i></p> <p>1. Il traffico di frontiera può essere soggetto a particolari normative doganali.</p> <p>2. Le agevolazioni doganali applicabili al traffico frontaliero sono disciplinate dagli allegati B.8. e D della Convenzione di Istanbul e dall'allegato F.3. della Convenzione di Kyoto del 1974 e dall'allegato specifico J.1 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>ZONA DI FRONTIERA (Zona di frontiera)</p>	<p>Zona del territorio doganale adiacente alla frontiera terrestre, la cui estensione è determinata dalla legislazione nazionale e i cui limiti servono a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Questo termine è definito negli allegati B.8 e D della Convenzione di Istanbul.</p>
<p>ZONA DI FRONTIERA ABITANTI (Frontalieri)</p>	<p>Persone stabilite o residenti in una zona di frontiera.</p> <p><i>Appunti</i></p> <p>1. Il presente termine è definito negli allegati B.8 e D della Convenzione di Istanbul. Convenzione.</p> <p>2. Possono essere considerati abitanti delle zone di frontiera sia le persone fisiche che quelle giuridiche.</p>

G

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>Rete globale Dogana (GNC) (Les douanes en réseau international (DRI))</p>	<p>Scambio sistematico di informazioni tra le amministrazioni doganali per migliorare la capacità delle agenzie di frontiera di fornire servizi normativi in modo più tempestivo ed efficiente per una migliore valutazione e controllo del rischio, una migliore qualità dei dati; migliorare il riutilizzo dei dati già disponibili nelle dichiarazioni di importazione, esportazione o transito e trasferimenti di dati simili dalla comunità commerciale alla dogana.</p> <p><i>Nota</i></p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
	Questo termine è definito in linea con la copertura del manuale GNC, fatta salva l'eliminazione di "di natura commerciale".
DICHIARAZIONE MERCI (Dichiarazione di marcia)	Dichiarazione redatta nella forma prescritta dalla dogana, con la quale le persone interessate indicano la procedura doganale da applicare alle merci e forniscono i dettagli che la dogana richiede siano dichiarati per l'applicazione di tale procedura. <i>Nota</i> Le persone interessate possono essere l'importatore, l'esportatore, il proprietario, il destinatario, il vettore, ecc. delle merci o il loro rappresentante legale, a seconda del Paese interessato.
MERCI ESPORTATE CON NOTIFICA DI RITORNO PREVISTO (Marche esportate con riserva di restituzione)	Per «merci esportate con riserva di reimportazione» si intendono le merci specificate dal dichiarante come destinate alla reimportazione, per le quali la dogana può adottare misure di identificazione per facilitarne la reimportazione nello stato in cui si trovano (*). (*) Allegato B specifico, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.
MERCE IN LIBERA CIRCOLAZIONE (Articoli in libera circolazione)	Merci che possono essere smaltite senza restrizioni doganali (*). (*) Allegato B specifico, capitoli 1 e 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.
GARANTIRE ASSOCIAZIONE (Associazione garante)	Un'associazione approvata dalla dogana di una parte contraente di un accordo internazionale per garantire il pagamento di tutte le somme legalmente dovute, ai sensi del presente accordo, alla dogana di tale parte contraente e che è affiliata a una catena di garanzia. <i>Appunti</i> 1. Le associazioni garanti sono costituite in base ad accordi internazionali destinati a facilitare l'ammissione temporanea o il transito internazionale delle merci, ad esempio le convenzioni ATA, Istanbul e TIR. 2. Esiste un collegamento tra i termini "catena di garanzia", "catena di garanzia" e "catena di garanzia". 'associazione' e 'associazione emittente'.
CATENA DI GARANZIA (Catena di garanzia)	Un sistema di garanzia amministrato da un'organizzazione internazionale alla quale sono affiliate le associazioni garanti. <i>Appunti</i> 1. Le catene di garanzia sono solitamente istituite in base ad accordi internazionali destinati a facilitare l'ammissione temporanea o il transito internazionale delle merci, ad esempio le Convenzioni ATA, Istanbul e TIR. 2. Esiste un collegamento tra i termini "catena di garanzia", "catena di garanzia" e "catena di garanzia". 'associazione' e 'associazione emittente'.

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
GARANZIA (Attenzione)	Impegno con il quale il fideiussore assume obbligazioni nei confronti del Dogana.

H

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
ARMONIZZATO SISTEMA CONVENZIONE (HS) (Convenzione sul sistema armonizzato (SH))	Espressione comunemente utilizzata per riferirsi alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata dal Consiglio di cooperazione doganale nel 1988.

IO

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
DAZI E TASSE ALL'IMPORTAZIONE (Diritti e tasse sull'importazione)	Dazi doganali e tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi in relazione all'importazione di merci, esclusi gli oneri il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi o riscossi dalla dogana per conto di un'altra autorità nazionale (*). (*). Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.
LICENZA DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE (O IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE PERMESSO) (Licenza di importazione/ esportazione (o permesso di importazione/esportazione))	Autorizzazione rilasciata da un'autorità competente per l'importazione o l'esportazione di merci soggette a restrizioni.
IMPORTAZIONE (Importazione)	L'atto di introdurre o far introdurre merci in un territorio doganale.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE DIRITTI (Diritti di proprietà)	I seguenti diritti: 1. Diritto d'autore e diritti connessi; 2. marchi: qualsiasi segno, comprese parole, nomi, lettere, numeri,

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
intellettuale)	<p>elementi figurativi e combinazioni di colori, o combinazioni di questi utilizzati da un produttore o commerciante per identificare i propri prodotti e distinguerli da quelli fabbricati o venduti da altri;</p> <p>3. indicazioni geografiche, che identificano un prodotto come originario del territorio di uno Stato, o di una regione o località di tale territorio, quando una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica;</p> <p>4. disegni industriali;</p> <p>5. brevetti che possono essere concessi per tutte le invenzioni, siano esse di prodotti o di processi, in tutti i campi della tecnologia, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale;</p> <p>6. progettazione di layout (topografie) di circuiti integrati: sia una progettazione di layout protetta sia un circuito integrato in cui è incorporato una progettazione di layout protetta;</p> <p>7. protezione delle informazioni riservate quali segreti commerciali e altre informazioni aziendali riservate.</p> <p><i>Appunti</i></p> <p>1. Questo termine è definito dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.</p> <p>2. Questa è una definizione generale e le amministrazioni doganali dovrebbero fare riferimento all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), compreso il commercio di merci contraffatte, nell'applicazione della legislazione relativa ai diritti di proprietà intellettuale.</p>
<p>TRAFFICO INTERNO (Traffico interno)</p>	<p>Il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale per lo sbarco o lo scarico all'interno dello stesso territorio doganale.</p> <p><i>Appunti</i></p> <p>1. Anche il termine "trasporto interno" viene utilizzato con lo stesso significato.</p> <p>2. I mezzi di trasporto in regime di ammissione temporanea possono essere utilizzati nel traffico interno, come previsto dalla Convenzione doganale sui container del 1972 e dalla Convenzione di Istanbul (allegati B.3. e C).</p>
<p>PERFEZIONAMENTO ATTIVO (Perfezionamento attivo)</p>	<p>Procedura doganale in base alla quale determinate merci possono essere introdotte in un territorio doganale esentate a condizione dal pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione, a condizione che tali merci siano destinate alla fabbricazione, alla trasformazione o alla riparazione e alla successiva esportazione (*).</p> <p>(* Allegato F specifico, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>ASSOCIAZIONE EMITTRICE (Associazione emettrice)</p>	<p>Associazione autorizzata dalle autorità doganali a rilasciare carnet ATA, CPD o TIR e affiliata direttamente o indirettamente a una catena di garanzia.</p> <p><i>Appunti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esiste un collegamento tra i termini "Catena di garanzia", "Associazione di garanzia" e "Associazione emittente". 2. L'associazione emittente deve essere approvata dalle autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio è stabilita.
<p>CONVENZIONE DI ISTANBUL (Convenzione di Istanbul)</p>	<p>Espressione comunemente utilizzata per indicare la Convenzione sull'ammissione temporanea, adottata dal Consiglio di cooperazione doganale a Istanbul nel 1990.</p>

J

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>GIOVANNI BURGO CONVENZIONE (Convenzione di Johannesburg)</p>	<p>Espressione comunemente utilizzata per indicare la Convenzione internazionale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, adottata dal Consiglio di cooperazione doganale a Bruxelles nel 2003.</p>

E

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>CONVENZIONE DI KYOTO (Convenzione di Kyoto)</p>	<p>Espressione comunemente utilizzata per indicare la Convenzione internazionale sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali, adottata dal Consiglio di cooperazione doganale a Kyoto nel 1973.</p>

L

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>ARTICOLI PER POSTALE (Invio della posta alle lettere)</p>	<p>Lettere, cartoline, giornali stampati, letteratura per ciechi e piccoli pacchetti descritti come invii di posta-lettere negli Atti dell'Unione postale universale attualmente in vigore (*).</p> <p><i>Nota</i></p> <p>In base agli atti dell'Unione postale universale, alcuni invii di posta-lettere devono essere accompagnati, a seconda dei casi, da un modulo di dichiarazione doganale CN22/CN23.</p> <p>(*) Allegato F.4. della Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato specifico J, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

M

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>MEZZI DI TRASPORTO PER USO COMMERCIALE (Moyen de transport à use commercial)</p>	<p>Qualsiasi imbarcazione (comprese chiatte e chiatte, trasportate o meno da una nave, e aliscafi), hovercraft, aeromobile, veicolo stradale (compresi rimorchi, semirimorchi e combinazioni di veicoli) o materiale rotabile ferroviario, adibito al trasporto di persone dietro compenso o al trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.</p> <p><i>Appunti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le formalità doganali applicabili ai mezzi di trasporto per uso commerciale sono trattate nell'Allegato A.3. alla Convenzione di Kyoto del 1974 e nell'Allegato specifico J, Capitolo 3 della Convenzione di Kyoto riveduta. Tali allegati riguardano i mezzi di trasporto per uso commerciale utilizzati nel traffico internazionale. La definizione di "mezzi di trasporto per uso commerciale" in tali allegati include normali pezzi di ricambio, accessori ed equipaggiamenti, nonché oli lubrificanti e carburante contenuti nei normali serbatoi, quando trasportati con i mezzi di trasporto per uso commerciale. 2. In alcuni paesi, il termine "mezzo di trasporto" è utilizzato con lo stesso significato di "mezzo di trasporto per uso commerciale". 3. Vedere il Commento 3 all'Articolo 1, Allegato C della Convenzione di Istanbul.

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>MEZZI DI TRASPORTO PER USO PRIVATO</p> <p>(Moyen de transportation à use privé)</p>	<p>Veicoli stradali e rimorchi, imbarcazioni e aeromobili, nonché i loro pezzi di ricambio, accessori e attrezzature normali, importati o esportati esclusivamente per uso personale dell'interessato e non per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Le agevolazioni doganali applicabili ai mezzi di trasporto per uso privato sono trattate nell'Allegato F.3. alla Convenzione di Kyoto del 1974 e nell'Allegato specifico J, Capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta. Tali allegati riguardano i mezzi di trasporto privati importati o esportati dai viaggiatori.</p>
<p>RICICLAGGIO DI DENARO</p> <p>(Sbiancamento dei fondi)</p>	<p>Il riciclaggio di denaro è il processo mediante il quale la fonte illegale di proventi viene nascosta mediante transazioni finanziarie o qualsiasi altro mezzo per farla apparire legittima.</p>
<p>AMMINISTRAZIONE MUTUA ASSISTENZA</p> <p>(Assistenza reciproca amministrativa)</p>	<p>Misure adottate da un'amministrazione doganale per conto o in collaborazione con un'altra amministrazione doganale per la corretta applicazione della normativa doganale e per la prevenzione, l'indagine e la repressione dei reati doganali.</p>

N

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>CONVENZIONE DI NAIROBI</p> <p>(modificato)</p> <p>(Convenzione di Nairobi modificata)</p>	<p>Espressione comunemente utilizzata per indicare la Convenzione internazionale sulla reciproca assistenza amministrativa per la prevenzione, l'indagine e la repressione delle infrazioni doganali, adottata dal Consiglio di cooperazione doganale a Nairobi nel 1977.</p>
<p>DOGANE NAZIONALI RETE DI APPLICAZIONE (nCEN)</p> <p>Réseau douanier national de lutte contro la fraude (nCEN)</p>	<p>Un sistema automatizzato basato sul Web, sviluppato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) per assistere le amministrazioni doganali nella raccolta, archiviazione e scambio di dati e informazioni nominali a livello nazionale.</p>

Lo

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
UFFICIO IN PERCORSO (Ufficio di passaggio)	Ufficio doganale in cui le merci vengono importate o esportate nel corso di un'operazione di transito doganale (*). (*) Allegato E.1. alla Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato E specifico, Capitolo 1 della Convenzione di Kyoto rivista.
OMISSIONE (Omissione)	L'omissione di agire o di prendere una decisione richiesta alla dogana dalla legge doganale entro un termine ragionevole su una questione regolarmente sottoposta alla sua attenzione (*). (*) Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta
POSTO DI FRONTIERA UNICO (poste frontière à arrêt unique)	Un valico di frontiera in cui viaggiatori, merci e mezzi di trasporto si fermano una sola volta per espletare sia le formalità di uscita da un Paese sia quelle di ingresso nell'altro.
ESPORTAZIONE FINALE (Esportazione a titolo definitivo)	Regime doganale applicabile alle merci che, trovandosi in libera pratica, escono dal territorio doganale e sono destinate a rimanerne definitivamente fuori (*). (*) Allegato specifico C, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.
PERFEZIONAMENTO PASSIVO (Perfezionamento passivo)	Regime doganale in base al quale le merci in libera pratica in un territorio doganale possono essere temporaneamente esportate per essere sottoposte a lavorazione, trasformazione o riparazione all'estero e poi reimportate in esenzione totale o parziale dai dazi e dalle tasse all'importazione (*). (*) Allegato F specifico, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.

P

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
IMBALLAGGI (Imballaggi)	Tutti gli articoli e i materiali utilizzati, o da utilizzare, nello stato in cui sono importati, per imballare, proteggere, stivare o separare merci, esclusi i materiali di imballaggio quali paglia, carta, lana di vetro, trucioli, ecc., quando importati alla rinfusa. Sono esclusi anche contenitori e pallet. <i>Appunti</i> 1. Le agevolazioni per l'ammissione temporanea degli imballaggi sono disciplinate dalla Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea degli imballaggi e dall'allegato B.3 della Convenzione di Istanbul.

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
	<p>2. La Convenzione sulla valutazione delle merci a fini doganali e l'Accordo sull'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994 (comunemente denominato Accordo OMC sulla valutazione doganale) contengono disposizioni relative al trattamento degli imballaggi a fini di valutazione.</p> <p>3. La regola generale 5 (b) per l'interpretazione del sistema armonizzato (Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci) contiene disposizioni sulla classificazione tariffaria dei materiali di imballaggio e dei contenitori di imballaggio.</p> <p>4. Nel caso di imposte e tasse specifiche, il peso degli imballaggi è incluso nel peso imponibile, nel peso lordo o nel peso netto, a seconda dei casi.</p>
<p>PALLET (Tavolozza)</p>	<p>Dispositivo sul cui ponte può essere assemblata una quantità di merci per formare un carico unitario allo scopo di trasportarlo, o di movimentarlo o accatastarlo con l'ausilio di apparecchi meccanici. Questo dispositivo è costituito da due ponti separati da supporti, o da un singolo ponte sostenuto da piedi; la sua altezza complessiva è ridotta al minimo compatibile con la movimentazione tramite carrelli elevatori o transpallet; può avere o meno una sovrastruttura.</p> <p><i>Nota</i> Questa voce è definita nell'allegato B.3 della Convenzione di Istanbul.</p>
<p>SOLLIEVO PARZIALE (Sospensione parziale)</p>	<p>Esenzione dal pagamento di una parte dell'importo totale dei dazi e delle tasse all'importazione che sarebbero altrimenti dovuti se le merci fossero state sdoganate per l'immissione in consumo alla data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.</p> <p><i>Nota</i> Questo termine è definito nell'allegato E della Convenzione di Istanbul.</p>
<p>Beni deperibili (Prodotti deperibili)</p>	<p>Merchi che, a causa delle loro caratteristiche naturali, si deperiscono rapidamente, in particolare in assenza di adeguate condizioni di conservazione.</p> <p>(*) L'analisi della Sezione I dell'Accordo di facilitazione degli scambi</p>
<p>PERSONA (Persona)</p>	<p>Sia le persone fisiche che quelle giuridiche, salvo diversa indicazione (*).</p> <p>(*) Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>EFFETTI PERSONALI (Effetti personali)</p>	<p>Tutti gli articoli (nuovi o usati) di cui un viaggiatore può ragionevolmente aver bisogno per il proprio uso personale durante il viaggio, tenendo conto di tutte le circostanze del viaggio, ma escludendo qualsiasi merce importata o esportata per scopi commerciali (*).</p> <p>(*) Allegato specifico J, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>AUDIT POST-AUTORIZZAZIONE (Revisione a posteriori)</p>	<p>Una misura sistematica di controllo doganale volta a garantire l'accuratezza e l'autenticità delle dichiarazioni mediante l'esame dei libri contabili, dei registri, dei sistemi aziendali e dei dati commerciali pertinenti conservati da persone/aziende direttamente o indirettamente coinvolte nel commercio internazionale.</p>
<p>ARTICOLI POSTALI (Invii postali)</p>	<p>Lettere e pacchi, come descritti negli Atti dell'Unione Postale Universale attualmente in vigore, quando trasportati da o per i servizi postali (*). (* Allegato specifico J, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>PACCHI POSTALI (Colli postali)</p>	<p>Articoli denominati pacchi postali ai sensi degli Atti del Unione Postale Universale attualmente in vigore (*). <i>Nota</i> Secondo gli atti dell'Unione postale universale i pacchi postali devono essere accompagnati da un modulo di dichiarazione doganale CN22/CN23 (* Allegato F.4. alla Convenzione di Kyoto del 1974.</p>
<p>SERVIZIO POSTALE (Servizio postale)</p>	<p>Ente pubblico o privato autorizzato dal governo a fornire i servizi internazionali disciplinati dagli Atti dell'Unione postale universale attualmente in vigore (*). (* Allegato specifico J, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>LAVORAZIONE DELLE MERCI PER USO DOMESTICO (Trasformazione delle merci destinate alla mise alla consumazione)</p>	<p>Procedura doganale in base alla quale le merci importate possono essere fabbricate, trasformate o lavorate, prima dello sdoganamento per l'immissione in consumo e sotto controllo doganale, in misura tale che l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione applicabili ai prodotti così ottenuti sia inferiore a quello che sarebbe applicabile alle merci importate (*). (* Allegato F specifico, capitolo 4 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>PRODUZIONE DI BENI PER LA DOGANA (Presentazione delle merci alla dogana)</p>	<p>L'atto di presentare le merci alle competenti autorità doganali, nel luogo da queste designato o accettato, per l'espletamento delle formalità doganali. <i>Nota</i> La presentazione delle merci alla dogana è di per sé una delle formalità doganali.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
ATTREZZATURE PROFESSIONALI (Materiale professionale)	<p>Attrezzatura necessaria all'esercizio della professione, del commercio o dell'attività di una persona che entra in un paese per esercitarvi la propria professione.</p> <p><i>Appunti</i></p> <p>1. La presente apparecchiatura comprende le apparecchiature indicate negli elenchi illustrativi In :</p> <p>a) Allegati A, B e C della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di attrezzature professionali, Bruxelles, 1961;</p> <p>(b) Allegato B.2 alla Convenzione di Istanbul, 1990.</p> <p>2. Nei paesi in cui è applicato il sistema ATA, i carnet ATA sono di norma accettati per l'ammissione temporanea di attrezzature professionali.</p>
DIVIETI DI MERCI (Promozioni vietate)	<p>Merci la cui importazione o esportazione è vietata dalla legge.</p>

Q

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
QUOTA QUANTITATIVA (Contingente quantitativo)	<p>Qualsiasi quantità prestabilita, autorizzata per l'importazione o l'esportazione di determinate merci, durante un periodo di tempo specificato, oltre il quale non può essere importata o esportata alcuna quantità aggiuntiva di tali merci.</p>

R

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
RIESPORTAZIONE (Riesportazione)	<p>Esportazione da un territorio doganale di merci precedentemente importate in tale territorio.</p>
DENOMINAZIONE REGIONALE CERTIFICATO (Certificato di denominazione regionale)	<p>Certificato redatto secondo le norme stabilite da un'autorità o da un organismo riconosciuto, attestante che i prodotti ivi descritti possono beneficiare di una denominazione specifica della regione in questione (ad esempio Champagne, vino di Porto, formaggio Parmigiano) (*).</p> <p>(*) Allegato D.2. alla Convenzione di Kyoto del 1974.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
REIMPORTAZIONE (Reimportazione)	Importazione in un territorio doganale di merci precedentemente esportate da tale territorio
REIMPORTAZIONE NELLA STESSO STATO (Reimportazione nello Stato)	<p>Procedura doganale in base alla quale le merci esportate possono essere immesse nel mercato interno in esenzione da dazi e tasse all'importazione, a condizione che non siano state sottoposte a fabbricazione, lavorazione o riparazione all'estero e a condizione che siano state pagate tutte le somme addebitabili a seguito del rimborso o della remissione o dell'esenzione condizionale da dazi e tasse o di qualsiasi sussidio o altro importo concesso in relazione all'esportazione. Le merci ammissibili alla reimportazione nello stesso Stato possono essere merci che erano in libera pratica o erano prodotti compensatori (*).</p> <p>(*). Allegato B specifico, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
RILASCIO DELLE MERCI (Mainlevée)	<p>L'azione dell'Amministrazione doganale volta a consentire che le merci in corso di sdoganamento siano messe a disposizione degli interessati (*).</p> <p>(*). Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
SPEDIZIONI DI SOCCORSO (Invio di sicurezza)	<ul style="list-style-type: none"> - Beni, compresi veicoli e altri mezzi di trasporto, generi alimentari, medicinali, indumenti, coperte, tende, case prefabbricate, articoli per la depurazione e lo stoccaggio dell'acqua o altri beni di prima necessità, spediti come aiuto alle persone colpite dal disastro; e - tutte le attrezzature, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, gli animali appositamente addestrati, le provviste, le forniture, gli effetti personali e gli altri beni destinati al personale addetto ai soccorsi in caso di calamità, al fine di svolgere i propri compiti e di aiutarlo a vivere e lavorare nel territorio interessato dal disastro per tutta la durata della sua missione (*). <p>(*). Allegato specifico J, capitolo 5 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
ESONERO DALL'IMPORTAZIONE DAZI E TASSE (Ammissione in franchising des droits et tax à l'importation)	<p>Sdoganamento delle merci destinate all'uso interno in esenzione da dazi e tasse di importazione, indipendentemente dalla loro normale classificazione tariffaria o normale responsabilità, a condizione che siano importate in circostanze specifiche e per scopi specifici.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>L'esenzione dai dazi e dalle tasse all'importazione è trattata specificamente nell'allegato B.2. alla Convenzione di Kyoto del 1974 e nell'allegato specifico B, capitolo 3 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>REMISSIONE DELL'IMPORTAZIONE DAZI E TASSE</p> <p>(Remise des droits et tax à l'importation)</p>	<p>La rinuncia al pagamento, totale o parziale, dei dazi e delle tasse di importazione qualora il pagamento non sia stato effettuato.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>La remissione dei dazi e delle tasse all'importazione è disciplinata dall'allegato F.6. della Convenzione di Kyoto del 1974. Tale allegato riguarda anche il rimborso, totale o parziale, dei dazi e delle tasse all'importazione versati sulle merci dichiarate per l'importazione interna.</p> <p>utilizzo.</p>
<p>RIMBORSO</p> <p>(Rimborso)</p>	<p>Il rimborso, totale o parziale, dei dazi e delle tasse pagati sulle merci e la remissione, totale o parziale, dei dazi e delle tasse qualora il pagamento non sia stato effettuato (*).</p> <p>(* Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>RESILIENZA</p> <p>(Resilienza)</p>	<p>La preparazione e la prontezza di un'entità ad anticipare, prevenire, assorbire, adattarsi, recuperare ed evolvere dall'intero spettro di minacce naturali e provocate dall'uomo per garantire la fornitura continua di beni e servizi essenziali.</p>
<p>LIMITAZIONE DELLE MERCI</p> <p>(Restrizione delle merci)</p>	<p>Requisito legale previsto dalla legge per la presentazione e l'approvazione di una domanda o di un altro documento (diverso da quello doganale) come condizione preliminare per l'importazione o l'esportazione.</p>
<p>ARUSHA RIVEDUTA DICHIARAZIONE</p> <p>(Revisione della Dichiarazione di Arusha)</p>	<p>L'espressione comunemente usata per indicare la Dichiarazione delle Dogane Consiglio di cooperazione sulla buona governance e l'integrità doganale, adottato dal Consiglio di cooperazione doganale ad Arusha nel 1993 e rivisto nel 2003.</p>
<p>KYOTO RIVEDUTA CONVENZIONE</p> <p>(Convenzione di Kyoto rivista)</p>	<p>Espressione comunemente utilizzata per indicare la Convenzione internazionale sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali (modificata), adottata dal Consiglio di cooperazione doganale a Bruxelles nel 1999.</p>
<p>ANALISI DEL RISCHIO</p> <p>(Analisi del rischio)</p>	<p>L'uso sistematico delle informazioni disponibili per determinare la frequenza con cui possono verificarsi i rischi definiti e l'entità delle loro probabili conseguenze.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>1. L'analisi dei rischi è trattata nelle Linee guida del capitolo 6 dell'allegato generale della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>GESTIONE DEL RISCHIO</p> <p>(Gestione dei rischi)</p>	<p>Attività coordinate dalle amministrazioni per indirizzare e controllare il rischio.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>REGOLE DI ORIGINE (Regole di origine)</p>	<p>Disposizioni specifiche, elaborate a partire da principi stabiliti dalla legislazione nazionale o da accordi internazionali ("criteri di origine"), applicate da un paese per determinare l'origine delle merci.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Le norme di origine sono trattate nell'allegato D.1 della Convenzione di Kyoto del 1974 e nell'allegato specifico K, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto rivista.</p>

S

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>QUADRO SICURO DI STANDARD (Quadro delle norme SAFE)</p>	<p>Espressione comunemente utilizzata per riferirsi al quadro di norme SAFE dell'OMD per garantire e facilitare il commercio globale, adottato dal Consiglio di cooperazione doganale nel 2005, come modificato.</p>
<p>CAMPIONI (Cantonali)</p>	<p>Articoli che sono rappresentativi di una particolare categoria di merci già prodotte o sono esempi di merci di cui si contempla la produzione; il termine non comprende articoli identici portati dalla stessa persona o inviati a un singolo destinatario in quantità tale che, presi nel loro insieme, non costituiscono più campioni secondo i normali usi commerciali.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Le strutture di ammissione temporanea per i campioni sono trattate nell'allegato B.3 della Convenzione di Istanbul.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>CAMPIONI DI NO VALORE COMMERCIALE</p> <p>(Echantillons sans valeur commerciale)</p>	<p>Articoli che la dogana considera di valore trascurabile e che devono essere utilizzati solo per sollecitare ordini di merci del tipo che rappresentano (*).</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Tali articoli sono normalmente esentati da dazi e tasse di importazione. Nell'Allegato B.2. alla Convenzione di Kyoto del 1974, si raccomanda che i seguenti siano considerati campioni senza valore commerciale:</p> <p>(a) materie prime e prodotti di dimensioni tali da risultare inutili fatta eccezione per fini dimostrativi;</p> <p>b) articoli di materiali non preziosi fissati su cartoncini o presentati come campioni secondo le modalità usuali nel commercio, a condizione che non ve ne sia più di uno di ogni dimensione o tipo;</p> <p>c) materie prime e prodotti, nonché articoli di tali materiali o prodotti, resi inutilizzabili, salvo che per scopi dimostrativi, mediante taglio, perforazione, marcatura indelebile o con qualsiasi altro metodo efficace;</p> <p>d) prodotti che non possono essere presentati come campioni privi di valore commerciale conformemente ai paragrafi da a) a c) di cui sopra e che consistono in:</p> <p>(1) beni non consumabili di valore individuale non superiore a 5 dollari USA e a condizione che non vi sia più di un campione di ogni tipo o qualità;</p> <p>(2) beni di consumo di valore unitario non superiore a 5 dollari USA, anche se costituiti in tutto o in parte da campioni dello stesso genere o qualità, a condizione che la quantità e il modo in cui sono confezionati ne escludano un uso diverso da quello dei campioni.</p> <p>(*) Convenzione internazionale per facilitare l'importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario (Ginevra, 1952).</p>
<p>FOCA</p> <p>(Scellé)</p>	<p>Un pezzo di metallo o altro materiale utilizzato per unire insieme due estremità di un fissaggio in modo sicuro (*).</p> <p>(*) Raccomandazione del Consiglio relativa ai sistemi di suggellamento doganale in relazione al trasporto internazionale di merci, 1968.</p>
<p>SICUREZZA</p> <p>(Garanzia)</p>	<p>Ciò che assicura alla Dogana che un obbligo nei confronti della Dogana sarà adempiuto. La garanzia è descritta come "generale" quando assicura che gli obblighi derivanti da diverse operazioni saranno adempiuti.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>La garanzia solitamente assume la forma di un deposito o di un obbligo legale (una cauzione). Di solito è richiesta una fideiussione per la cauzione.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>FINESTRA SINGOLA (SO) (Guichet unico)</p>	<p>Una struttura che consente alle parti coinvolte nel commercio e nel trasporto di depositare informazioni e documenti standardizzati con un unico punto di ingresso per soddisfare tutti i requisiti normativi relativi all'importazione, all'esportazione e al transito. Se le informazioni sono elettroniche, i singoli elementi di dati devono essere inviati solo una volta (*).</p> <p>(* UN/CEFACT). Raccomandazione n. 33.</p>
<p>SCANSIONE (Scanografia)</p>	<p>Acquisizione di informazioni (che possono includere immagini o firme di radiazioni) relative a merci e mezzi di trasporto mediante l'utilizzo di apparecchiature di rilevamento non invasive.</p>
<p>SCREENING (Esame analitico)</p>	<p>La valutazione delle informazioni e dell'intelligence relative a merci e mezzi di trasporto in un processo di valutazione del rischio (manuale, automatizzato o altro).</p>
<p>GENERALE DELLA NAVE DICHIARAZIONE (Dichiarazione generale della navigazione)</p>	<p>Dichiarazione (Modulo IMO FAL 1) conforme alle disposizioni dell'Allegato alla Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo, Londra, 1965. La dichiarazione generale è il documento di base all'arrivo e alla partenza che fornisce informazioni sulla nave stessa e informazioni sommarie relative al carico, all'equipaggio, ai passeggeri e al viaggio.</p>
<p>CONTRABBANDO (Controbanda)</p>	<p>Reato doganale consistente nel movimento di merci attraverso una frontiera doganale in modo clandestino, eludendo così il controllo doganale (*).</p> <p><i>Appunti</i></p> <p>1. Il termine può comprendere anche determinate violazioni della normativa doganale relative al possesso e alla circolazione di merci all'interno del territorio doganale.</p> <p>2. In alcuni paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il concetto di movimento clandestino di merci attraverso le frontiere non è una caratteristica obbligatoria del contrabbando. - Il contrabbando non è un reato se non è intenzionale. <p>(*) Convenzione di Nairobi.</p>
<p>COMPITI SPECIFICI E TASSE (Diritti e tasse specifiche)</p>	<p>Dazi e tasse calcolati su una base diversa dal valore.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>La base di calcolo può essere, ad esempio: il peso lordo o netto, il numero di pezzi, il volume, la lunghezza, il titolo alcolometrico volumico.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>NEGOZI (Prodotti per l'alimentazione)</p>	<p>- Negozi per il consumo; e - prodotti da asportare (*). (* Allegato specifico J, capitolo 4 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>DICHIARAZIONE NEGOZI (Dichiarazione sui prodotti d'avitaillage)</p>	<p>Documenti contenenti i dati relativi alle provviste trasportate a bordo del mezzo di trasporto, da presentare secondo quanto richiesto dalla dogana.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>L'allegato alla Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale, Londra, 1965, prevede una dichiarazione delle scorte della nave (Modello di modulo IMO FAL Form 3). Di solito devono essere elencate solo le seguenti scorte in dettaglio nella dichiarazione delle scorte della nave: stupefacenti per uso medico, prodotti del tabacco, birra, liquori, vini. Alcuni paesi richiedono che alcune o tutte le informazioni siano incorporate nella dichiarazione del carico della nave.</p> <p>L'Allegato alla Convenzione IMO contiene disposizioni che limitano le condizioni in base alle quali può essere richiesta la presentazione della dichiarazione di scorte, mentre l'Allegato 9 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, Chicago, 1944, prevede l'abolizione di tale requisito per quanto riguarda le scorte rimaste a bordo di un aeromobile. Allegato A.4. al Protocollo di Kyoto</p> <p>La Convenzione del 1974 tiene conto delle disposizioni degli strumenti sopra menzionati.</p>
<p>NEGOZI PER IL CONSUMO (Prodotti dietetici a consumare)</p>	<p>- Merci destinate al consumo dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo di navi, aeromobili o treni, anche se vendute e - beni necessari per il funzionamento e la manutenzione di imbarcazioni, aeromobili o treni, compresi carburante e lubrificanti, ma esclusi pezzi di ricambio e attrezzature</p> <p>che si trovano a bordo all'arrivo o sono presi a bordo durante la permanenza nel territorio doganale di navi, aeromobili o treni utilizzati o destinati ad essere utilizzati nel traffico internazionale per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito (*).</p> <p>(* Allegato specifico J, capitolo 4 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>NEGOZI DA PORTARE VIA (Prodotti di scorta da importare)</p>	<p>Merchi destinate alla vendita ai passeggeri e all'equipaggio di navi e aeromobili, in vista dello sbarco, che si trovano a bordo all'arrivo o sono imbarcate durante la permanenza nel territorio doganale di navi e aeromobili utilizzati o destinati ad essere utilizzati nel traffico internazionale per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito (*).</p> <p>(* Allegato specifico J, capitolo 4 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
SOSTANZIALE TRASFORMAZIONE CRITERIO (Criterio della trasformazione sostanziale)	Il criterio secondo cui l'origine è determinato considerando come paese di origine il paese in cui è stata effettuata l'ultima fabbricazione o trasformazione sostanziale ritenuta sufficiente a conferire alla merce il suo carattere essenziale (*). (*) Allegato D.1. della Convenzione di Kyoto del 1974 e Allegato specifico K, Capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.
GARANZIA (Attenzione personale)	Persona fisica o giuridica (generalmente una banca o una compagnia assicurativa) che si assume la responsabilità, nella debita forma giuridica, delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato adempimento degli obblighi di un altro soggetto nei confronti della dogana.

T

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
MASSIMO TARIFFARIO (Tariffa a tetto)	Qualsiasi valore o quantità prestabilita, autorizzata all'importazione o all'esportazione di determinate merci, durante un periodo specificato, con una riduzione dei normali dazi doganali, e oltre il quale la concessione di detta riduzione tariffaria può essere sospesa fino alla fine del periodo in questione.
CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DELLE MERCE (Classement tarifaire d'une marchandise)	Determinazione della sottovoce tariffaria in una nomenclatura tariffaria in cui classificare determinate merci.
DESCRIZIONE TARIFFARIA (Spesa tariffaria)	Descrizione di un articolo o di un prodotto secondo la terminologia utilizzata nella nomenclatura tariffaria.
VOCE TARIFFARIA (O SOTTOTITOLO) (Tariffa di posizione (o sottoposizione))	La designazione testuale in una nomenclatura tariffaria di una singola merce o un singolo gruppo di merci correlate. <i>Appunti</i> 1. Per facilitare la consultazione, ogni voce tariffaria (o sottovoce) è identificata da un numero di codice che viene utilizzato, tra l'altro, ai fini delle dichiarazioni doganali. Per quei paesi o unioni doganali o economiche che utilizzano una tariffa basata sulla nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (generalmente denominata nomenclatura del sistema armonizzato), questo numero di codice può essere il numero della voce o della sottovoce nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. 2. In alcuni paesi il termine "voce tariffaria" viene utilizzato al posto di "voce tariffaria" intestazione".

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>NOMENCLATURA TARIFFARIA (Nomenclatura tariffaria)</p>	<p>Qualsiasi sistema di classificazione e codificazione introdotto dalle amministrazioni nazionali o dalle unioni doganali o economiche per designare merci o gruppi di merci correlate ai fini della tariffa doganale.</p> <p><i>Appunti</i></p> <p>1. Attualmente, la maggior parte dei paesi basa le proprie nomenclature tariffarie sulla nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (generalmente denominata nomenclatura del sistema armonizzato), che comprende norme generali per la sua interpretazione, note di sezione e di capitolo e un elenco di voci disposte in ordine sistematico.</p> <p>2. Alcuni paesi e unioni doganali o economiche combinano in un unico sistema i requisiti relativi alle tariffe doganali e alle statistiche sul commercio estero.</p>
<p>AMMISSIONE TEMPORANEA (Ammissione temporanea)</p>	<p>Regime doganale in base al quale determinate merci possono essere introdotte in un territorio doganale, in regime di esenzione totale o parziale dal pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione; tali merci devono essere importate per uno scopo specifico e devono essere destinate alla riesportazione entro un periodo determinato e senza aver subito alcuna modifica, salvo il normale deprezzamento dovuto all'uso che ne viene fatto (*).</p> <p>(* Allegato G specifico, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>CONSERVAZIONE TEMPORANEA DI MERCE (Deposito temporaneo delle merci)</p>	<p>Deposito di merci sotto controllo doganale in locali e spazi chiusi o scoperti specificati dalla dogana (depositi temporanei) in attesa della presentazione della dichiarazione delle merci.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Lo stoccaggio temporaneo è trattato nell'allegato A.2 della Convenzione di Kyoto del 1974 e nell'allegato specifico A, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>IL TRASPORTO DI MERCI PROCEDURA COSTIERA (Regime di cabotaggio)</p>	<p>La procedura doganale in base alla quale:</p> <p>a) merci in libera pratica, e</p> <p>b) merci importate che non sono state dichiarate a condizione che debbano essere trasportate su una nave diversa da quella importatrice con cui sono arrivate nel territorio doganale</p> <p>sono caricati a bordo di una nave in un luogo del territorio doganale e sono trasportati in un altro luogo dello stesso territorio doganale dove vengono poi scaricati (*).</p> <p>(* Allegato E specifico, capitolo 3 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>IL POSTALE UNIVERSALE UNIONE (Unione postale universale)</p>	<p>Organizzazione intergovernativa fondata nel 1874 dal Trattato di Berna come "Unione Postale Generale", che nel 1878 fu ribattezzata "Unione Postale Universale (UPU)" e che dal 1948 è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite (*).</p> <p>(* Allegato specifico J, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>TERZO (livelli)</p>	<p>Qualsiasi persona che intrattiene direttamente con la dogana, in nome e per conto di un'altra persona, rapporti relativi all'importazione, all'esportazione, alla circolazione o allo stoccaggio di merci (*).</p> <p>(* Allegato generale, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>
<p>Time Release Study (TRS) (Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée)</p>	<p>Uno strumento strategico, riconosciuto a livello internazionale, per misurare il tempo effettivo necessario per il rilascio e/o lo sdoganamento delle merci, dal momento dell'arrivo fino al rilascio fisico del carico, allo scopo di individuare colli di bottiglia nel processo del flusso commerciale e adottare le misure necessarie per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure di frontiera.</p> <p>(* La guida TRS versione 3 (2018)</p>
<p>FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI (Facilitazione degli scambi)</p>	<p>La semplificazione e l'armonizzazione delle procedure del commercio internazionale, comprese le attività, le pratiche e le formalità implicate nella raccolta, presentazione, comunicazione ed elaborazione dei dati necessari per la circolazione delle merci nel commercio internazionale.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Questo concetto si riferisce alla definizione di facilitazione degli scambi dell'OMC</p>
<p>VALORE DELLA TRANSAZIONE (Valore transazionale)</p>	<p>Questo è il metodo principale per determinare il valore doganale come definito nell'Accordo di valutazione del WTO. Si basa sul prezzo effettivamente pagato o pagabile per le merci quando vendute per l'esportazione nel paese di importazione (Articolo 1 dell'Accordo di valutazione del WTO), rettificato in conformità alle disposizioni dell'Articolo 8 dell'Accordo di valutazione del WTO.</p>
<p>PREZZI DI TRASFERIMENTO (Fissazione del prezzo di trasferimento)</p>	<p>Concetto neutrale che si riferisce alla determinazione dei prezzi di trasferimento per le transazioni tra parti correlate.</p>
<p>TRASBORDO (Transfrontaliero)</p>	<p>Procedura doganale in base alla quale le merci vengono trasferite, sotto controllo doganale, dal mezzo di trasporto di importazione al mezzo di trasporto di esportazione, nell'ambito dell'area di un ufficio doganale che è sia l'ufficio di importazione che quello di esportazione.</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Il trasbordo è trattato nell'allegato E.2. della Convenzione di Kyoto del 1974 e nell'allegato specifico E, capitolo 2 della Convenzione di Kyoto riveduta.</p>

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
	Convenzione.
OBLIGAZIONE DI TRANSITO-NOTE (Acquit-à-caution de transit)	Documento doganale nazionale che autorizza il trasporto delle merci in transito doganale senza il previo pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione, contenente generalmente tutti gli elementi necessari per la determinazione, ove opportuno, dei dazi e delle tasse all'importazione e un impegno, coperto da garanzia, a presentare le merci all'ufficio doganale di destinazione con i sigilli doganali intatti.
UNITÀ DI TRASPORTO (Unità di trasporto)	Qualsiasi mezzo di trasporto merci idoneo all'uso in transito doganale operazione o sotto sigillo doganale. <i>Appunti</i> 1. Il termine unità di trasporto significa: <ul style="list-style-type: none"> a) contenitori aventi un volume interno pari o superiore a un metro cubo, compresi i cassoni smontabili; b) veicoli stradali, compresi rimorchi e semirimorchi; (c) carrozze o vagoni ferroviari; (d) chiatte, chiatte e altre imbarcazioni; e (e) aeromobili (*). (*) Allegato E specifico, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta. 2. L'approvazione delle unità di trasporto per il trasporto di merci sotto sigillo doganale è disciplinata da vari strumenti internazionali, ad esempio la Convenzione di Kyoto del 1974 (Allegato E.1.), la Convenzione doganale sui container del 1972 e la Convenzione doganale sul trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR) del 1975.
VIAGGIATORE (Viaggiatore)	1. Chiunque entri temporaneamente nel territorio di un paese in cui normalmente non risiede ("non residente") o lasci tale territorio; e 2. chiunque lasci il territorio di un paese in cui risiede normalmente ("residente in partenza") o vi faccia ritorno ("residente di ritorno") (*). (*) Allegato specifico J, capitolo 1 della Convenzione di Kyoto riveduta.

Io

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
SPEDIZIONE UNICA RIFERIMENTO (UCR) (Référence unique de l'envoi - (RUTTA)	Il Riferimento Univoco della Spedizione (UCR) è un numero di riferimento utilizzato dalla dogana e potrebbe essere necessario segnalarlo alla dogana in qualsiasi momento durante una procedura doganale.

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>SPEDIZIONI URGENTI (Invii urgenti)</p>	<p>Merci che richiedono uno sdoganamento rapido in via prioritaria a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la loro natura; - il fatto che rispondano a un'esigenza urgente pienamente giustificata. <p><i>Nota</i></p> <p>Le spedizioni urgenti devono avere priorità e devono essere sdoganate rapidamente.</p>

L'

TERMINI	GLOSSARIO DEI TERMINI DOGANALI INTERNAZIONALI
<p>MODELLO DATI WCO (Modulo dati dell'OMD)</p>	<p>Una raccolta di set di definizioni di dati e messaggi elettronici chiaramente strutturati, armonizzati, standardizzati e riutilizzabili per soddisfare i requisiti operativi e legali delle agenzie di regolamentazione transfrontaliere, tra cui le dogane, responsabili della gestione delle frontiere.</p>
<p>VALUTAZIONE OMC ACCORDO (Accordo dell'OMC sulla valutazione)</p>	<p>Espressione comunemente utilizzata per riferirsi all'Accordo sull'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, che stabilisce la metodologia e i requisiti per determinare il valore in dogana delle merci importate soggette a dazi ad valorem.</p>